

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 489 def.
Bruxelles, 16.11.1994

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

fissa, per la campagna 1994/95, le percentuali di cui all'articolo 3,
paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86
per quanto riguarda l'aiuto accordato
ai prodotti trasformati a base di pomodori

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Trattandosi di un settore di esclusiva competenza della Comunità, la misura in esame deve essere adottata a livello comunitario. La sua intensità e proporzionalità sono illustrate qui di seguito.

Il regolamento (CEE) n. 426/86 dispone, all'articolo 3, paragrafo 1 bis, la concessione di un premio, pari al 2% dell'aiuto, per i quantitativi di prodotti finiti a base di pomodori ottenuti dai pomodori freschi forniti in applicazione dei contratti conclusi con le associazioni dei produttori.

Il premio viene corrisposto unicamente nel caso in cui i trasformatori o le loro associazioni:

- abbiano preso a carico la totalità dei pomodori freschi oggetto di tali contratti;
- provino che i pomodori trasformati in esecuzione dei suddetti contratti rappresentano una percentuale considerevole del quantitativo complessivo dei pomodori trasformati.

La presente proposta è intesa a fissare la suddetta percentuale, per la campagna 1994/1995, allo stesso livello della campagna precedente, tenuto conto del ruolo svolto attualmente dalle associazioni di produttori nella Comunità.

E' opportuno ricordare che l'obiettivo della misura è di promuovere una concentrazione dell'offerta per i pomodori freschi, che consenta di raggiungere un migliore equilibrio tra i quantitativi da produrre e gli sbocchi possibili, in particolare per i pomodori destinati alla trasformazione.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

che fissa, per la campagna 1994/95, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 549/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1994/95, occorre fissare la "considerevole percentuale" del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto dei contratti conclusi con i produttori;

(1) GU n. L 49 del 27. 2.1986, pag. 1

(2) GU n. L 69 del 12. 3.1994, pag. 5

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1993/94 la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato; che, tuttavia, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sarà necessario valutare l'opportunità di proseguire o di sopprimere tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/95, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80%.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

S C H E D A F I N A N Z I A R I A



1. LINEA DI BILANCIO: 1511 STANZIAMENTI: 398 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna 1994/95, la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda la concessione dell'aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori

3. BASE GIURIDICA: Regolamento (CEE) n. 426/86

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Incoraggiare la conclusione di contratti tra associazioni di produttori e trasformatori

5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (94)	Esercizio successivo (95)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (INTERVENTI)	6,4 Mio ECU	-	6,4 Mio ECU
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
	1995	1996	1997
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-

5.2 METODO DI CALCOLO:
Le spese a favore della trasformazione di pomodori per la campagna 1994/95 si stimano a 332,5 Mio ECU (A).
Dato che la maggiorazione dell'aiuto è del 2% dell'importo dello stesso, il costo della misura è il seguente:
 $332,5 \text{ Mio ECU (A)} \times 2\% \times 80\% \times 1,207 \text{ (DT)} = 6,4 \text{ Mio ECU}$

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI

OSSERVAZIONI:

Nel PPB del 1995 è stato previsto uno stanziamento corrispondente a tale importo

ISSN 0254-1505

COM(94) 489 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-518-IT-C

ISBN 92-77-81995-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo